Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1979. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 2 luglio 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 2 luglio 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni « 6 % - 1964-79 ». — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 1974-1984 » sorteggiate il 2 luglio 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Alitalia - Linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1979. — **Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **282.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 546, istitutiva dell'Università di Udine;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta degli organi accademici dell'Università di Udine, intesa ad ottenere l'istituzione, presso la facoltà di ingegneria, dei corsi di laurea in « Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale » ed in « Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo », non previste dal vigente ordinamento didattico;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, nella tabella XXIX, le lauree in « Ingegneria civile territoriale » ed in « Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo »;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è aggiunta la laurea in « Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo ».

Art. 2.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche la laurea in « Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo ».

Nella tabella XXIX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono inserite le tabelle 10 e 11, relative agli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale dei corsi di laurea in « Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale » ed in « Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo », di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1979
Registro n. 54 *Istruzione, foglio n.* 306

ALLEGATO TABELLA *XXIX*

Tab. 10

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SUL PIANO NAZIONALE PER IL CORSO DI LAUREA IN « INGEGNERIA CIVILE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ».

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Geologia applicata;
7) Pianificazione territoriale;
8) Ingegneria sanitaria;
9) Tecnica delle costruzioni;
10) Statistica e calcolo delle probabilità.

Tab. 11

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SUL PIANO NAZIONALE PER IL CORSO DI LAUREA IN « INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI AD INDIRIZZO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO ».

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Economia applicata all'ingegneria;
6) Economia ed organizzazione aziendale;
7) Teoria dei sistemi;
8) Ricerca operativa;
9) Tecnologie meccaniche;
10) Calcolo numerico e programmazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1979, n. **283**.

Prelevamento di L. 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 49 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorchè con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 1.600.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli del seguente stato di previsione per il detto anno finanziario (da riferire sia al bilancio di competenza che a quello di cassa):

Ministero delle finanze:

Cap. 3005. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . .	L.	1.200.000.000
Cap. 3121. — Spese riservate del servizio informazioni	»	100.000.000
Cap. 3122. — Spese d'ufficio per enti e Corpi della guardia di finanza, ecc.	»	300.000.000
Totale . . .	L.	1.600.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **284**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », in Andria, appartenente alla congregazione delle suore Betlemite.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », in Andria (Bari), appartenente alla congregazione delle suore Betlemite.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **285**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Benedetto, in Polla.

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teggiano 14 aprile 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione S. Pietro del comune di Polla (Salerno), e di S. Benedetto nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 285.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **286**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Palermo.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Domenico, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 287.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **287**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bruno confessore, in Roma.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 1° ottobre 1964, integrato con decreto 2 ottobre 1964 e con due dichiarazioni 8 maggio 1967 e 10 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Bruno confessore, in Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 288.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. 288.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Udine.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° aprile 1976, integrato con tre dichiarazioni 19 agosto 1976, 3 e 15 maggio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1979
Registro n. 13 Interno, foglio n. 286.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso Canosa » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso Canosa » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso Canosa » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1978, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Rosso Canosa », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Rosso Canosa ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Rosso Canosa » nel tipo « Riserva » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « Riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produizone delimitata.

Le partite di vino « Riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia

delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Rosso Canosa » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni della scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 46

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO «ROSSO CANOSA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Canosa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, composti dal vitigno uva di Troia, la cui presenza minima non dovrà essere inferiore al 65 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35 %. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15 % del totale delle viti.

E' consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni « raccomandati » fino ad un massimo del 5 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso Canosa » devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Canosa di Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni limitrofi di: Barletta, Andria e Minervino Murge.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Canosa » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso tendente ad assumere riflessi arancioni con l'invecchiamento;

odore: vinoso, alcoolico, gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido di buon corpo, giustamente tannico con retrogusto amarognolo gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Rosso Canosa » qualora provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, se immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

L'indicazione della denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » può essere accompagnata dalla menzione specifica geografica tradizionale di origine classica « Canusium ». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino « Rosso Canosa » invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Tale menzione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ».

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione dei criteri di priorità per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, in materia di credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 4 della citata legge in data 2 febbraio 1979;

Considerato che occorre stabilire i criteri relativi alla determinazione dei settori delle attività da finanziare ai sensi della citata legge per l'utilizzazione dei limiti di impegno disponibili per il 1979 (10 miliardi in base all'art. 11 della legge 25 maggio 1978, n. 234, 7 miliardi di lire previsti dall'art. 20 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, nonché altri 7 miliardi di lire concessi con la legge di variazione di bilancio del 4 agosto 1978, n. 483);

Ritenuto che debba essere riservata una priorità speciale alle navi destinate al traffico di cabotaggio in applicazione delle indicazioni emerse dalla conferenza nazionale dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti per limiti di impegno disponibili per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 della legge 25 maggio 1978, n. 234, nonché dall'art. 20 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e dalla legge di variazione di bilancio 4 agosto 1978, n. 483, devono considerarsi prioritari, nell'ordine, i seguenti tipi di navi:

a) navi da carico specializzato (in particolare, indicativamente nell'ordine, portacontenitori, metaniere, per trasporto di prodotti petrolchimici, per carichi multipli, cisterne per prodotti raffinati, navi traghetto), « supply vessels », navi per servizi turistici, rimorchiatori, navi da pesca speciale, pontoni a gru anche non semoventi per attività di ricerca le cui istanze di ammissione siano state presentate prima dell'entrata in vigore della legge 25 maggio 1978, n. 234, e non siano state allora ammesse ai benefici pur avendo fruito di prefinanziamenti;

b) navi di tipo tradizionale e da carico secco;

c) navi cisterna per il trasporto del greggio non superiori alle 100.000 (centomila) tonnellate di portata lorda.

Art. 2.

Nell'ambito dei predetti tipi di navi dovrà essere data priorità alle iniziative relative a navi che verranno adibite al traffico di cabotaggio o mediterraneo e alle navi sino a 5.000 t.s.l.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 245

(6580)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reorganin » (My 301) iniettabile, nelle confezioni 1 e 5 flaconcini da 20 cc e della relativa serie forte nella confezione 1 e 5 flaconcini da 10 cc, della ditta Dott. F. Galli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5487/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 novembre 1957 e 26 maggio 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 10506 e 10506/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Reorganin » (My 301) iniettabile, nelle confezioni 1 e 5 flaconcini da 20 cc e la relativa serie « Reorganin » (My 301) forte, nelle confezioni 1 e 5 flaconcini da 10 cc a nome della ditta Dott. F. Galli S.r.l., con sede in Milano, via Perticari n. 17, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reorganin » (My 301) iniettabile, nelle confezioni 1 e 5 flaconcini da 20 cc e della relativa serie forte nelle confezioni 1 e 5 flaconcini da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 10506 e 10506/1

in data 16 novembre 1957 e 26 maggio 1958, a nome della ditta Dott. F. Galli S.r.l. di Milano, via Perticari, 17.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5803)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pinecol », nelle confezioni Elisir flacone da 130 g e supposte adulti scatola 8 supposte, della ditta Laif, in Torino. (Decreto di revoca n. 5482/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 aprile 1957, con il quale venne registrata ai numeri 3617 e 3617/A la specialità medicinale denominata « Pinecol », nelle confezioni Elisir flacone da 130 g e supposte adulti scatole 8 supposte, a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro, 24/A, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pinecol », nelle confezioni Elisir flacone da 130 g e supposte adulti scatole 8 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 3617 e 3617/A in data 4 aprile 1957, a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro n. 24/A.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5798)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gomenol oleo », fiale da 5 ml al 20 % per adulti nonchè della serie fiale da 2 ml al 5 % per bambini; della categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 5 % per adulti; della serie di categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 2 % per bambini; della categoria Gomenol aerosol fiale da 5 ml al 5 % per adulti; della serie di categoria Gomenol aerosol fiale da 3 ml al 2 % per bambini; della categoria Gomenol sciroppo; della categoria Gomenol oleo flacone da 50 ml al 10 % per via cutanea o endocavitaria; della categoria Gomenol ovuli da g 10 e della categoria Gomenol supposte da g 3 per adulti, della ditta S.p.a. Linfa, in Gorizia. (Decreto di revoca numero 5533/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1971, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 2121; 2121/1; 2121/A; 2121/A-1; 2121/B; 2121/B-1; 2121/C; 2121/D; 2121/E e 2121F la specialità medicinale denominata « Gomenol oleo », fiale da 5 ml al 20% per adulti, nonché la serie fiale da 2 ml al 5% per bambini; la categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 5% per adulti; la serie di categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 2% per bambini; la categoria Gomenol aerosol fiale da 5 ml al 5% per adulti; la serie di categoria Gomenol aerosol fiale da 3 ml al 2% per bambini; la categoria Gomenol sciroppo; la categoria Gomenol oleo flacone da 50 ml al 10% per via cutanea o endocavitaria; la categoria Gomenol ovuli da g 10 e la categoria Gomenol supposte da g 3 per adulti, registrate a nome della ditta S.p.a. Linfa, con sede in Gorizia, via Roma n. 41, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Gomenol oleo », fiale da 5 ml al 20% per adulti nonché della serie fiale da 2 ml al 5% per bambini; della categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 5% per adulti, della serie di categoria Gomenol nasale flacone da 20 ml al 2% per bambini; della categoria Gomenol aerosol fiale da 5 ml al 5% per adulti; della serie di categoria Gomenol aerosol fiale da 3 ml al 2% per bambini; della categoria Gomenol sciroppo; della categoria Gomenol oleo flacone da 50 ml al 10% per via cutanea o endocavitaria. La categoria Gomenol ovuli da g 10 e della categoria Gomenol supposte da g 3 per adulti; registrate rispettivamente ai numeri 2121; 2121/A; 2121/A-1; 2121/B; 2121/B-1; 2121/C; 2121/D; 2121/E e 2121/F a nome della ditta S.p.a. Linfa, con sede in Gorizia, via Roma, 41.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale, per uso veterinario, denominata « Antibiotico Candioli » (iniettabile liofilizzato), nelle confezioni 2 flaconcini di liofilizzato + fiala solvente da 15 cc e la relativa serie flaconcino di liofilizzato + fiala solvente da 10 cc, della ditta Istituto Candioli, in Torino. (Decreto di revoca n. 5521/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 marzo 1962 e 28 gennaio 1964, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 19757 e 19757/1 la specialità medicinale denominata « Antibiotico Candioli » (iniettabile liofilizzato), per uso veterinario, nella confezione 2 flaconcini di liofilizzato + fiala solvente da 15 cc e la relativa serie 1 flaconcino di liofilizzato + fiala solvente da 10 cc a nome della ditta Istituto Candioli, con sede in Torino, via Orsiera n. 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idonea;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato, entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Antibiotico Candioli » (iniettabile liofilizzato) per uso veterinario, nelle confezioni 2 flaconcini di liofilizzato + fiala solvente da 15 cc e la relativa serie flaconcino di liofilizzato + fiala solvente da 10 cc registrate rispettivamente ai numeri 19757 e 19757/1 in data 20 marzo 1962 e 28 gennaio 1964 a nome della ditta Istituto Candioli, con sede in Torino, via Orsiera, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5951)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gamma », flacone da g 80 per uso umano, nonchè della relativa categoria denominata « Zoo-Gamma », per uso veterinario, bidoncino da g 100 e da g 500 e « Gamma », polvere per uso umano, nelle confezioni busta da g 5 e barattolo da g 20, della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, in Milano. (Decreto di revoca n. 5541/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 giugno 1949, 6 giugno 1950 e 6 luglio 1951, con i quali vennero registrate ai numeri 2116 e 2116/B rispettivamente specialità medicinale denominata « Gamma » per uso umano, flacone da g 80 e la categoria per uso veterinario denominata « Zoo-Gamma », nelle confezioni bidoncino da g 100 e da g 500, nonché la categoria « Gamma » polvere, per uso umano, nelle confezioni busta da g 5 e barattolo da g 20, a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano, via Colombo n. 81, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Gamma » flacone da g 80, per uso umano, nonché delle relative categorie denominate « Zoo-Gamma », per uso veterinario, bidoncino da g 100 e da g 500 e « Gamma » polvere, per uso umano, nelle confezioni busta da g 5 e barattolo da g 20, registrate ai numeri 2116 e 2116/B in data 17 giugno 1949, 6 giugno 1950 e 6 luglio 1951, a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano, via Colombo n. 81.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5993)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Livorno.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni;
Vista la nota n. III 12804/8.5 del 24 aprile 1979, con la quale il dipartimento della sicurezza sociale della regione Toscana chiede per la provincia di Livorno il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Livorno è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona;
Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978, 3 gennaio 1979, 9 febbraio 1979 e 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 dicembre 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona, è prolungata fino al 17 giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;
Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata fino al 2 settembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno **1979.**

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann, in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 5 settembre 1978, 6 settembre 1978 e 23 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino), è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dei depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, in Ferrara, stabilimenti in Ferrara e Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta a favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo, è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6530)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 11 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978 e 30 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti del deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6518)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1978, concernente modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 7-*sub*, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1978, concernente modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera *e*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, relativamente ai soggetti beneficiari;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 22 giugno 1978 per la parte concernente l'allegato 2;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato 2 al decreto ministeriale 22 giugno 1978, citato nelle premesse è modificato come segue:

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per le comunicazioni all'anagrafe devono essere utilizzati come supporti esclusivamente i nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

registrazione a 9 tracce;
densità (numero di caratteri per pollice) 800, 1600, 6250;
codifica EBCDIC;
tipo NO LABEL;
organizzazione records a lunghezza fissa bloccati;
lunghezza logica 106 caratteri;
lunghezza fisica 5300 caratteri (fattore di bloccaggio = 50),
oppure 1060 caratteri (fattore di bloccaggio = 10).

La comunicazione sarà costituita da uno o più nastri con relativa nota di accompagnamento (mod. AA12).

Seguono le descrizioni dell'etichetta da apporre sui nastri e delle modalità di registrazione del contenuto.

Caratteristiche dell'etichetta da apporre su ogni nastro magnetico

L'etichetta dovrà contenere nell'ordine i seguenti dati:
ente fornitore: (denominazione dell'ente);
densità: (in caratteri per pollice);
contenuto: comunicazioni all'A.T.;
destinatario: C.I.O.S.T.;
note: (numero progressivo d'invio);
data: (data d'invio);
bloccaggio: (in numero di caratteri per blocco).

Modalità di registrazione

Nel caso che un nastro magnetico non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, verranno inviati più nastri magnetici caratterizzati da progressivi d'invio differenti (da indicare sull'etichetta dei supporti).

Ogni nastro magnetico conterrà nell'ordine:
record di testa;
i records contenenti i dati oggetto della comunicazione;
record di coda.

Il contenuto dei campi dei suddetti records è esclusivamente formato da campi alfanumerici e numerici formato carattere (EBCDIC):

campi alfanumerici: contenenti caratteri numerici e lettere dell'alfabeto con esclusione di caratteri speciali, il contenuto va allineato a sinistra con impostazione dei caratteri non utilizzati a spazio;

campi numerici: contengono esclusivamente caratteri numerici, vanno allineati a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra.

Caratteristiche del record di testa

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	Ø (zero)
2	Progressivo d'invio	2	Numerico (Ø1 e seguenti)
3	Codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	Numerico
4	Denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	Alfanumerico
5	Riempimento	42	Alfanumerico impostato a spazi

Caratteristiche dei records contenenti i dati oggetto delle comunicazioni

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Tipo record	1	1
2	Numero di codice fiscale (*)	16	Alfanumerico
3	Cognome e nome o denominazione (**)	60	Alfanumerico
4	Codice del provvedimento (*)	2	Alfanumerico
5	Numero identificativo (*)	15	Alfanumerico
6	Termine iniziale (*)	6	Numerico nella forma: gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
7	Termine finale (*)	6	Numerico nella forma: gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA15.
(**) Il cognome e il nome dovranno essere separati da uno spazio.

Caratteristiche del record di coda

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Tipo record	1	9
2	Progressivo invio	2	Numerico (come record di testa)
3	Numero totale records (esclusi records di testa e coda)	7	Numerico
4	Riempimento	96	Alfanumerico impostato a spazi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo, in Busso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 marzo 1978 al 3 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso), è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, in Ferrara, stabilimenti in Ferrara e Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 29 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6531)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 11 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978 e 29 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1976 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza), è prolungata fino al 21 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6528)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gregori, in Schio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza), con effetto dal 19 dicembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6517)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza);
Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 11 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 29 giugno 1979 e 30 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1976 al 21 marzo 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza), è prolungata fino al 17 giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6529)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);
Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978, 5 gennaio 1979 e 2 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 24 marzo 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata fino al 24 giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Simmar di Forlimpopoli;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar di Forlimpopoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6520)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e figli, con sede e stabilimento in Stazzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Felice Schiavetti e figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria).

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1979 e 16 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'uffico regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo, in Busso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 marzo 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso), è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 2 giugno 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata fino al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978 e 3 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 22 aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata fino al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Importazione di accessori per tubi in ghisa malleabile, originari del territorio di Taiwan.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956 n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente modificazioni

e aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/78 del Consiglio del 20 febbraio 1978, che mantiene in vigore per il 1978 il regime di autorizzazione d'importazione in Italia di accessori per tubi in ghisa malleabile originari di Taiwan;

Considerato che il suddetto regolamento limitava al 31 dicembre 1978 l'autorizzazione ministeriale all'importazione dei citati prodotti originari di Taiwan;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli accessori per tubi in ghisa malleabile (v.d. 73.20 B cod. 301-305) originari del territorio di Taiwan viene liberalizzato e, pertanto, il prodotto viene depennato dall'elenco delle merci soggette al regime dell'autorizzazione ministeriale (annesso I).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(6579)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979 e 6 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 marzo 1979

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Sostituzione dei modelli relativi alle denunce annuali di produzione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977, con i quali sono state emanate disposizioni per le denunce annuali di produzione e di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1977, in allegato al quale sono stati pubblicati i modelli da utilizzare per le denunce di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, ottenuti a decorrere dalla vendemmia 1976;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1978, in allegato al quale sono stati pubblicati i modelli da utilizzare per le denunce di produzione dei vini e dei prodotti vinicoli a decorrere dalla campagna 1977-78;

Attesa la necessità di modificare le denunce di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli ottenuti a decorrere dalla vendemmia 1978, in analogia a quelle di produzione;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di apportare alcune modifiche ai modelli relativi alle denunce di produzione dei vini e dei prodotti vinicoli, di cui al succitato decreto ministeriale 8 agosto 1978, al fine di indicare il codice fiscale per tutte le categorie dei denuncianti;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando tutte le disposizioni concernenti i termini e le modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli emanati con i decreti ministeriali 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977 i modelli *A*/1, *A*/2, *A*/3 e *A*/4, predisposti per le denunce di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 30 agosto 1978, in allegato al decreto ministeriale 8 agosto 1978 sono sostituiti dai corrispondenti modelli *A*/1, *A*/2, *A*/3 e *A*/4, annessi al presente decreto. I modelli *B*/1 e *B*/2 predisposti per le denunce di giacenza, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 1° agosto 1977, in allegato al decreto ministeriale 23 luglio 1977, sono sostituiti dai corrispondenti modelli *B*/1 e *B*/2, annessi al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

MOD. A/1

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE N. 134/62 - N. 1136/70 successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice comune	Comune

2	DENUNCIANTE:					
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Provincia	Comune	Codice fiscale
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale

Con domicilio o sede sociale nel comune di .... (Prov. ....

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
	Impianti per:	Coltura (in ettari)	Ubicazione						
	Uva da vino	(1)	(X) (2)	Prov. (3)	Codice com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Codice com. (7)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
E	Uva da tavola								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola (fino a 15°) (1)	Vini da tavola (oltre 15° fino a 17°) (2)	Vini altri (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (2)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino COEF 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATO NELLA	Prov.	Cod. comune	Comune

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data .... L'UFFICIO RICEVENTE

Mod. A/1
(retro)

6	SUPERFICIE A VITE												
	UVA DA VINO												UVA DA TAVOLA
	VINO DA TAVOLA				VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC				
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI
	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													

IL DICHIARANTE

Data ....

MOD. A/2

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo schema n. 5 di cui retro, indicando l'azienda o le ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3 — VINO - PRODUZIONE OTTENUTA (arrotondato ad ettolitri)

	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO: Vini da tavola (comuni) (fino a 15°) (1)	DA UVE DA VINO: Vini da tavola (comuni) (oltre 15° fino a 17°) (2)	Vino altro (3)	Vino a denominazione geografica (4)	Vino a denominazione origine controllata (5)	Totale (6)	DA UVE DA TAVOLA: Produzione totale (7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO: (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

____

Mod A/2
(retro)

5	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA								
N. ordine	CODICE FISCALE	Località dove è stata prodotta l'uva			Uva da vino (quintali)			Uva da tavola	Varietà uva da tavola
		Provincia	Codice com.	Comune	Vino da tavola	Vino da tavola ad indicazione geografica	Vino DOC		

Nella colonna "varietà dell'uva da tavola, l'indicazione della varietà acquistata andrà così codificata con il n. ....

1 = per la varietà "Regina e Regina dei vigneti"

2 = per la varietà "Moscato di Terracina"

3 = per tutte le altre uve da tavola.

IL DICHIARANTE

____

Data ....

MOD. A/1

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. C | H	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE:					
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Provincia	Comune	Codice fiscale
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
	Impianti per:	Coltura (in ettari) (1)	Ubicazione						
	UVA DA VINO		(X) (2)	Prov. (3)	Cod. com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Cod. com. (7)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
D	UVE REGINE E REGINA DEI VIGNETI								
E	ALTRA UVA DA TAVOLA								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola		Vino altro (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
		(fino a 15°) (1)	oltre 15° fino a 17°) (2)					
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov.(1)	Cod. comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/3
(retro)

6	SUPERFICIE A VITE											
	UVA DA VINO											
	VINO DA TAVOLA COMUNE				VINO A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC			
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE				SUPERFICIE TOTALE			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												

	UVA DA TAVOLA							
	UVA REGINA E REGINA DEI VIGNETI				ALTRE UVE DA TAVOLA			
C	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								

7	UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA'				
	VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (Q.LI)	QUANTITA' VINIFICATA (Q.LI)		
			ENTRO IL LIMITE FISSATO (1)	SOPRA IL LIMITE FISSATO (1)	TOTALE
A	Uva regina e regina dei vigneti				
B	Altre uve da tavola		XXX	XXX	

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "UVE DA TAVOLA".

IL DICHIARANTE

____

MOD. A/1

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori-viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov L | T	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE:					
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Provincia	Comune	Codice fiscale
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
	Impianti per:	Coltura (in ettari) (1)	Ubicazione						
	UVA DA VINO		(X) (2)	Prov. (3)	Cod. com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Cod. com. (6)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
D	MOSCATO DI TERRACINA								
E	ALTRA UVA DA TAVOLA								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)							
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola		Vino altro (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
		(fino a 15°) (1)	oltre 15° fino a 17°) (2)					
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/3
(retro)

6	SUPERFICIE A VITE											
	UVA DA VINO											
	VINO DA TAVOLA COMUNE				VINO A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC			
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE				SUPERFICIE TOTALE			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												

	UVA DA TAVOLA							
	MOSCATO DI TERRACINA				ALTRE UVE DA TAVOLA			
C	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								

7	UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA'				
	VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (Q.LI)	QUANTITA' VINIFICATA (Q.LI)		
			ENTRO IL LIMITE FISSATO (1)	SOPRA IL LIMITE FISSATO (1)	TOTALE
A	Moscato di Terracina				
B	Altre uve da tavola		XXX	XXX	

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "UVE DA TAVOLA".

IL DICHIARANTE

____

MOD. A/4

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. C|H	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... (Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro indicando l'Azienda o le Ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
PRODOTTI VINICOLI		DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		(Vini da tavola (comuni))		Vino altro	Vino a denominazione geografica	Vino a denominazione origine controllata	Totale	Produzione totale
		Fino a 15° (1)	oltre 15° fino a 17° (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso e rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							X
L	Rosso							X
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. Comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 19......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Mod A/6
(retro)

5	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA				UVE DA VINO (quintali)			UVE DA TAVOLA (quantità in quintali)				
								"UVE REGINA E REGINA DEI VIGNETI"				ALTRE UVE DA TAVOLA
N. ordine	CODICE FISCALE	Località ove è stata prodotta l'uva			Vino da tavola	Vino da tavola indicazione geografica	Vino DOC	Superficie coltivata dal viticolt. venditore (ha)	Uve prodotte dal viticolt. venditore (q. li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (q. li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (q. li)	
		Prov.	Cod. com.	Comune								

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

IL DENUNCIANTE

____

Data ....

MOD. A/6

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. L T	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)
Frazione .... (Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro indicando l'Azienda e le Ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		(Vini da tavola (comuni)		Vino altro	Vino a denominazione geografica	Vino a denominazione origine controllata	Totale	Produzione totale
		Fino a 13° (1)	oltre 13° fino a 17° (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso e rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							X
L	Rosso							X
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. Comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Mod. A/4
(retro)

5	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA				UVE DA VINO (quintali)			UVE DA TAVOLA				
								"UVA MOSCATO DI TERRACINA"				ALTRE UVE DA TAVOLA
N. ordine	CODICE FISCALE	Località ove è stata prodotta l'uva			Vino da tavola	Vino da tavola indicazione geografica	Vino DOC	Superficie coltivata dal viticolt. venditore (ha)	Uve prodotte dal viticolt. venditore (q. li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (q. li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (q. li)	
		Prov.	Cod. comune	Comune								

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uva da tavola".

IL DENUNCIANTE

____

Data ....

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA

(Le parti tratteggiate degli schemi non vanno compilate dal denunciante)

PRODUTTORI VITICOLTORI Mod. A/1

Schema 1 - Lo schema sarà compilato dall'Ufficio del Comune che riceve la denuncia e indicherà :
la data della presentazione della denuncia, il numero progressivo delle denunce, la sigla automobilistica della provincia, il codice del Comune seguendo l'Elenco dei Comuni per provincia, lo stesso usato per le indagini promosse dall'ISTAT (vedi allegato II), ed il nome per esteso del Comune.

Schema 2 - Deve indicare i dati anagrafici del denunciante. Le Cantine Sociali e gli Enopoli indicheranno il loro codice fiscale.

SUPERFICIE A VITE :

Schema 3 - I produttori viticoltori indicheranno nella colonna (1) le superfici vitate, espresse in ettari, distintamente per "uve da vino" e "uva da tavola". Per le "uve da vino" riporteranno separatamente nelle righe A/B/C/ le superfici con impianti per "uve da vino da tavola", "uve per vino da tavola a indicazione geografica", "uve per vini DOC".
La colonna (2) relativamente alle righe A/B/C/E/, va segnata con una X se l'impianto ricade nel Comune dove è presentata la denuncia. Se l'impianto ricade in altri Comuni, questi vanno indicati per esteso alle colonne 5 e 8 unitamente alla sigla della relativa provincia (colonne 3 e 6).

Schema 6 - Le Cantine Sociali ed Enopoli indicheranno la superficie vitata espressa in ettari di tutti i propri soci, distintamente per "uva da vino" e per "uva da tavola". Per l' "uva da vino", alla riga A distingueranno la superficie totale in impianti per "uve da vino da tavola", "uve per vino da tavola a indicazione geografica" e "uve per vino DOC". Alla riga B e successive riporteranno le superfici in ettari con indicazione del Comune dove esse ricadono; l'indicazione del Comune sarà data per esteso e sottoforma di codice, seguendo l'elenco dei Comuni per provincia, e l'indicazione della provincia con la sigla automobilistica.
La superficie da riportare in ettari deve essere la somma della superficie in coltura specializzata più quella dove esiste la vite in consociazione con altre coltivazioni (erbacee e/o arboree); quest'ultima deve essere considerata solo per la parte ove esiste la vite.

Schema 4 - VINO : PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA
Nella colonna (1) vanno denunciati tutti i "vini da tavola" compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata" fino a 15°.
Nella colonna (2) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
Nella colonna (3) "vini altri", vanno denunciati le quantità del prodotto vinoso che non risponde alle caratteristiche né del "vino da tavola", né del "vino atto a diventare vino da tavola".
Nella colonna (4) vanno denunciati i "vini da tavola a indicazione geografica", che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M. 21/12/1977, G.U. n.20 del 20/1/1978.
Nella colonna (5) vanno indicati i vini "a denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
Nella colonna (6) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino, ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati.
Nella colonna (7) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

Schema 5 - UBICAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI
Indicare la sigla automobilistica della provincia, ed il nome per esteso del Comune.

PRODUTTORI VITICOLTORI DELLE PROVINCE DI CHIETI E LATINA (mod.A/3)

Valgono tutte le norme sopra indicate per i produttori viticoltori delle altre province, salvo che per i seguenti schemi :

SUPERFICIE A VITE:

Schema 3 - Produttori viticoltori - Per queste province i produttori dovranno indicare distintamente, alle righe D ed E, le superfici relative agli impianti di "Uva Regina e Regina dei Vigneti", per la provincia di Chieti (Moscato di Terracina per la provincia di Terracina) e delle "altre uve da tavola".

Schema 6 - Cantine Sociali ed Enopoli - Le varianti allo schema n.6 generale, riguardano soltanto l'uva da tavola per le quali dovranno essere riportate distintamente le superfici totali relative agli impianti di "uva Regina" e "Regina dei Vigneti" e "altre uve da tavola" alla riga C). Alla riga D) e successive, vanno riportate, sempre sepratamente, per "l'uva Regina" e "Regina dei Vigneti" e "altre uve da tavola", le superfici con l'indicazione del Comune e della Provincia.

Schema 7 - UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA'
Per ciascuna varietà di uva andrà indicata la quantità di uva prodotta e la quantità vinificata secondo i limiti fissati per la provincia dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle uve da tavola. La superficie da riportare in ettari, deve essere la somma della superficie in "coltura specializzata" più quella dove esiste la vite in consociazione con altre coltivazioni (erbacee e/o arboree); quest'ultima deve essere considerata per la parte ove insiste la vite.

(retro)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI
(Mod. A/2)

Schema 1 - Lo schema sarà compilato dall'Ufficio del Comune che riceve la denuncia e indicherà:
la data della presentazione della denuncia, il numero progressivo delle denunce, la sigla automobilistica della provincia, il codice del Comune seguendo l'Elenco dei Comuni per provincia, lo stesso usato per le indagini promosse dall'ISTAT (vedi allegato II), ed il nome per esteso del Comune.

Schema 2 - I produttori vinicoli (commercianti, industriali e altre categorie similari) dovranno indicare i loro dati anagrafici ed il codice fiscale.

Schema 3 - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

Schema 4 - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA
Nella colonna (1) vanno denunciati tutti i "vini da tavola" compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
Nella colonna (2) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
Nella colonna (3) "Vini altri", vanno denunciati le quantità del prodotto vinoso che non risponde alle caratteristiche nè del "vino da tavola", nè del "vino atto a diventare vino da tavola".
Nella colonna (4) vanno denunciati i "vini da tavola a indicazione geografica", che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M. 21/12/1977 G.U. n. 20 del 20/1/1978.
Nella colonna (5) vanno indicati i vini "a denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
Nella colonna (6) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino, ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati.
Nella colonna (7) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

Schema 5 - UBICAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI
Indicare la sigla automobilistica della provincia, ed il nome per esteso del Comune.

Schema 5 - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA
Per ogni tipo d'uva "l'uva da vino" e "uva da tavola") si dovrà dichiarare separatamente le quantità acquistate ed il nome dell'Azienda o Ditta fornitrice dell'uva e il relativo codice fiscale, con l'indicazione della Provincia o del Comune ove l'uva è stata prodotta. Per la Provincia si userà la sigla automobilistica, per il Comune si trascriverà il nome per esteso e quello del codice del Comune seguendo l'elenco dei Comuni per provincia, pubblicato dall'ISTAT (*"Popolazione e Movimento Anagrafico dei Comuni"*).

PRODUTTORI NON VITICOLTORI DELLE PROVINCE DI CHIETI E LATINA (Mod. A/4)

Valgono tutte le norme indicate per i produttori non vitivoltori delle altre province, salvo che per lo schema n. 5.

Schema 5 - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA
L'unica variante alle norme sopra indicate per detto schema riguarda "l'uva da tavola" per la quale si dovranno indicare altresì:
- *la superficie coltivata ad "uva Regina o Regina dei Vigneti" (o da "uva Moscato di Terracina")* dal viticoltore, venditore,
- uve prodotte dal viticoltore venditore su quella superficie,
- uve acquistate e vinificate, di quella varietà, entro il limite fissato per la provincia,
- uve acquistate e vinificate, di quella varietà, oltre il limite fissato per la provincia.

DEFINIZIONI

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino
- provenienta esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come "Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

" VINO DA TAVOLA": il vino
- *provenienta* esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido *tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro*. Tuttavia per i vini prodotti nelle zone vinicole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcoometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

"VINI ALTRI": il prodotto vinoso che non risponde alle caratteristiche nè del "vino da tavola" nè del "vino atto a diventare vino da tavola".

"VINO DA TAVOLA A INDICAZIONE GEOGRAFICA": il vino che risponde alle caratteristiche di cui al D.M. 21/12/1977, G.U.. n. 20 del 20/1/1978.

"VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C.)": il vino che risponde ai requisiti stabiliti nel rispettivo disciplinare di produzione.

Mod. I/1

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19....

(Reg.ti CEE N. 134/62 - N. 1136/70 successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(Da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto o in vino)

1 PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice comune	Comune

2	DENUNCIANTE :					
A	VITICOLTORE	Cognome .... Nome	Data di nascita	Provincia	Comune	Codice fiscale
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale

Con domicilio o sede sociale nel comune di .... Prov. ....

Frazione .... Via .... N. ....

GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI OTTENUTI (in hl.)

PRODOTTO	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
	Vini da tavola		Vini altri (3)	Vino da tavola a indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	TOTALE (6)	GIACENZE IN TOTALE (7)
	Fino a 15° (1)	oltre 15° fino a 17° (2)					
A) - VINO							
- bianchi							
- rossi e rosati							
B) - MOSTI MUTI (espresso in vino, coefficiente 0,90)							
- bianchi							
- rossi e rosati							
C) - MOSTI CONCENTRATI (espresso in vino x 3)							
- bianchi							(*)
- rossi e rosati							(*)
D) - VINI SPUMANTI							X
E) - VINI LIQUOROSI							X
TOTALE							

F) - VINI AROMATIZZATI hl. ________

(*) - La denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" ottenuti da uve da tavola riguarda solamente il prodotto ottenuto nelle province della zona viticola CIII e le province della Regione Abruzzo e per la sola campagna 1976/77.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat nel Comune di ________

(Prov. di ________) Frazione ________ Via ________ n. ________

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

________ li ________ 197 ____

Presentata il ________

Ricevuta n. ________

IL DENUNCIANTE

____

....

DENUNCIA n. ________

Il Sig. ________ ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31/8/197 ____

Data ________

L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/I
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nelle colonne da (1) a (6) vanno denunciate tutte le giacenze di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da vino":

  - nella colonna (1) vanno indicate le giacenze di tutti i "vini da tavola" che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", e separatamente i mosti muti, i mosti concentrati (ambedue espressi in vino), vini spumanti e i vini liquorosi, con gradazione alcolica fino a 15,
  - nella colonna (2) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti viticoli di cui sopra ma con gradazione alcolica da 15 a 17,
  - nella colonna (3) vanno indicate le quantità del prodotto vinoso che non risponde alle caratteristiche né del "vino da tavola, né del "vino atto a diventare vino da tavola",
  - nella colonna (4) vanno indicati i vini da tavola a indicazione geografica che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M. 21/12/1977 - G.U. 20 del 20/1/1978;
  - nella colonna (5) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione,
  - nella colonna (6) devono essere indicate le giacenze totali di vini e prodotti vinicoli ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i "vini aromatizzati".

- Nella colonna (7) va denunciata tutta la giacenza di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da tavola".

  - ivi compresi le giacenze dei prodotti ottenuti da "uve a duplice attitudine", vinificate oltre i limiti previsti per ciascuna unità amministrativa dai relativi Decreti.
  - in particolare la denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" riguarda esclusivamente i prodotti ottenuti da "uve da tavola" per la campagna 1976 nella zona viticola CIII e nelle provincie della Regione Abruzzo (Aquila, Pescara, Teramo) ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2790 del 18/11/1976.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nella zona C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le Isole appartenenti a dette Regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. B/2

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19....

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(Da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice comune	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

Con domicilio o sede sociale nel comune di .... Prov. ....

Frazione .... Via .... N. ....

GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI OTTENUTI (in hl.)

PRODOTTO	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
	Vini da tavola fino a 15° (1)	Vini da tavola oltre 15° fino a 17° (2)	Vini altri (3)	Vino da tavola a indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	TOTALE (6)	GIACENZE IN TOTALE (7)
VINI ITALIANI E ALTRI PAESI C.E.E.							
A) - VINI - bianchi							
- rossi o rosati							
B) - MOSTI MUTI (espressi in vino, coeff. 0,90) - bianchi							
- rossi o rosati							
C) - MOSTI CONCENTRATI (espressi in vino x 3) - bianchi							(*)
- rossi o rosati							(*)
D) - VINI SPUMANTI							X
E) - VINI LIQUOROSI							X
VINI IMPORTATI DA PAESI EXTRA C.E.E.							
A) - VINI - bianchi	X	X	X	X	X		X
- rossi o rosati	X	X	X	X	X		X
B) - MOSTI MUTI (espressi in vino, in coeff. 0,90) - bianchi	X	X	X	X	X		X
- rossi e rosati	X	X	X	X	X		X
C) - MOSTI CONCENTRATI (espressi in vino x 3) - bianchi	X	X	X	X	X		X
- rossi o rosati	X	X	X	X	X		X
D) - VINI SPUMANTI	X	X	X	X	X		X
E) - VINI LIQUOROSI	X	X	X	X	X		X
TOTALE							

F) - VINI AROMATIZZATI (hl.) ____________

(*) - La denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" ottenuti da uve da tavola riguarda solamente il prodotto ottenuto nelle province della zona viticola CIII e le province della Regione Abruzzo e per la sola campagna 1976/77.

I prodotti denunciati trovansi ____ nella cantina / nei locali di deposito ____ ubicat nel Comune di ____________

(Prov. di ____________) Frazione ____________ Via ____________ n. ________

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

____________ li ____________ 197 ______

Presentata il ____________

Ricevuta n. ____________

IL DENUNCIANTE

____

....

DENUNCIA n. ____________

Il Sig. ____________ ha consegnato modulo di denuncia della giacenza vinicola dell'anno 197 ______

Data ____________

L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/2
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nelle colonne da (1) a (6) vanno denunciate tutte le giacenze di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da vino":

  - nella colonna (1) vanno indicate le giacenze di tutti i "vini da tavola" che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", e separatamente i mosti muti, i mosti concentrati (ambedue espressi in vino), vini spumanti e i vini liquorosi, con gradazione alcolica fino a 15;
  - nella colonna (2) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti viticoli di cui sopra ma con gradazione alcolica da 15 a 17;
  - nella colonna (3) vanno indicate le quantità del prodotto vinoso che non risponde alle caratteristiche né del "vino da tavola", né del "vino atto a diventare vino da tavola",
  - nella colonna (4) vanno indicati i vini da tavola a indicazione geografica che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M. 21/12/1977 - G.U. n. 20 del 20/1/1978;
  - nella colonna (5) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione;
  - nella colonna (6) devono essere indicate le giacenze totali di vini e prodotti vinicoli ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i "vini aromatizzati".

- Nella colonna (7) va denunciata tutta la giacenza di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da tavola".

  - ivi comprese le giacenze dei prodotti ottenuti da "uve a duplice attitudine", vinificate oltre i limiti previsti per ciascuna unità amministrativa dai relativi Decreti.
  - in particolare la denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" riguarda esclusivamente i prodotti ottenuti da "uve da tavola" per la campagna 1976 nella zona viticola CIII e nelle province della Regione Abruzzo, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2790 del 18/11/1976.

DEFINIZIONI:

"Produttore non viticoltore": sono considerati tali le persone fisiche o giuridiche che hanno disposto dell'uva, del mosto e del vino ottenuti trasformando o facendo trasformare uva acquistata.

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno)
  - 8,5° per la zona viticola C/II tutte le aree viticole nelle zone C/Ib a C/III;
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le Isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie)

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare cioè che "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

VINO DA TAVOLA: il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°;
- aventi inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

GIACENZE AL 31 AGOSTO 197...

Vino — hl.....................

Mosto — hl.....................

PRODUZIONE ANNO 197...

Uva prodotta — q.li ....

Vino ottenuto — hl. ....

Mod. C
(retro Mod. A/1 e A/3)
(retro Mod. B/1)
(sempre nella quarta copia)

PROVINCIA .... codice

DENUNCIANTE ....

Con Domicilio nel Comune di .... codice

Frazione .... Via .... n....

CODICE FISCALE

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO

(Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/5/1975)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o Documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominazione di origine controllata (hl.)		NOTE
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
		A RIPORTARE												

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... lì ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... lì ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... lì ....

(Timbro)

Firma

VIDIMAZIONE COMUNE

Data ....

Numero ....

Timbro

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga al 31 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo, in Busso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 30 giugno 1979 e 1° luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 marzo 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6526)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo ridotto, per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, rilasciati agli iscritti ai circoli ricreativi aziendali dei lavoratori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suindicato decreto presidenziale il quale prevede, tra l'altro, che per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività di cui al decreto stesso venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Vista l'istanza dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) volta ad ottenere l'estensione degli effetti dell'art. 20 citato agli iscritti ai circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL);

Ritenuto che i suddetti lavoratori possono costituire categoria di spettatori ai sensi dell'art. 20 stesso;

Decreta:

Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti, a prezzo ridotto, agl'iscritti ai circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL), l'imposta sugli spettacoli è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(6600)

DECRETO PREFETTIZIO 27 giugno 1979.

Revoca delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e proroga della gestione commissariale dei comuni di Cisternino e Torre Santa Susanna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 391/SE in data 9 giugno 1979, con il quale sono stati convocati, per domenica 29 luglio 1979, i comizi elettorali nei comuni di Cisternino e Torre Santa Susanna per la rinnovazione di quei consigli comunali, a norma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, contenente disposizioni per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 208, recante modificazioni alla citata legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Considerato che, a norma dell'art. 2 del citato decreto-legge, le elezioni dei consigli comunali già indette per una data successiva al 1° luglio 1979 sono revocate, con decreto del prefetto, al fine di fare svolgere dette elezioni in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso per le elezioni dei consigli comunali di Cisternino e Torre Santa Susanna, già indette, come sopra detto, per il 29 luglio 1979;

Ritenuto, altresì, di dovere, in conseguenza, prorogare le gestioni commissariali straordinarie dei predetti comuni;

Visti il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 208 e la legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Decreta:

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali di Cisternino e Torre Santa Susanna, già indette per domenica 29 luglio 1979, sono revocate al fine di fare svolgere le elezioni stesse in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1980.

Le gestioni commissariali straordinarie dei predetti comuni, disposte con decreti del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1979, sono, pertanto, prorogate.

I commissari straordinari dei comuni di Cisternino e Torre Santa Susanna sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Brindisi, addì 27 giugno 1979

Il prefetto: NEGRI

(6674)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1350/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che reca terza modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1351/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1352/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore della carni bovine a decorrere dal 2 luglio 1979 e abroga il regolamento (CEE) n. 1045/78.

Regolamento (CEE) n. 1353/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che proroga per la campagna 1979-80 le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 926/77 per la concessione di un premio di macellazione ai produttori di bovini.

Regolamento (CEE) n. 1354/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli durante un nuovo periodo di 12 mesi.

Regolamento (CEE) n. 1355/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1356/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d'intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 1357/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 542/79 relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1358/79 della commissione, del 29 giugno 1979, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3006/78 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti gli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 2 luglio 1979.

Regolamento (CEE) n. 1359/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1360/79 della commissione, del 29 giugno 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1361/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1362/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda gli importi del prelievo di corresponsabilità da riscuotere nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1363/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione del nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1364/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1365/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1366/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Pubblicati nel n. L 163 *del* 2 *luglio* 1979.

(152/C)

Regolamento (CEE) n. 1367/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa gli importi compensativi monetari e taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 164 *del* 2 *luglio* 1979.

(153/C)

Regolamento (CEE) n. 1368/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1369/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1370/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Decisione n. 1371/79/CECA della commissione, del 27 giugno 1979, che modifica per la seconda volta la decisione n. 3139/78/CECA che fissa i prezzi minimi per i larghi nastri a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato.

Regolamento (CEE) n. 1372/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1309/79 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1373/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1359/79 che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Pubblicati nel n. L 165 *del* 3 *luglio* 1979.

(154/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

«41-AN»: Cerioni Roberto, in Jesi (Ancona), via Politi, 9.

(6247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 17 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,20	817,20	—	817,20	817,25	817,20	817,30	817,20	817,20	817,20
Dollaro canadese	705,50	705,50	—	705,50	705,75	705,50	705,82	705,50	705,50	705,50
Marco germanico	450,65	450,65	—	450,65	450,75	450,65	450,70	450,65	450,65	450,65
Fiorino olandese	409,88	409,88	—	409,88	409,90	409,88	409,78	409,88	409,88	409,88
Franco belga	28,147	28,147	—	28,147	28,10	28,14	28,136	28,147	28,147	28,10
Franco francese	193,21	193,21	—	193,21	193,25	193,21	193,27	193,21	193,21	193,20
Lira sterlina	1845,40	1845,40	—	1845,40	1846 —	1845,40	1845,80	1845,40	1845,40	1845,40
Lira irlandese	1703,70	1703,70	—	1703,70	1703,50	—	1704 —	1703,70	1703,70	—
Corona danese	156,82	156,82	—	156,82	156,75	156,82	156,78	156,82	156,82	156,80
Corona norvegese	162,25	162,25	—	162,25	162,25	162,25	162,26	162,25	162,25	162,25
Corona svedese	193,92	193,92	—	193,92	193,95	193,92	194,30	193,92	193,92	193,90
Franco svizzero	499,80	499,80	—	499,80	499,75	499,80	499,65	499,80	499,80	499,80
Scellino austriaco	61,354	61,354	—	61,354	61,35	61,35	61,35	61,354	61,354	61,35
Escudo portoghese	16,90	16,90	—	16,90	16,80	16,90	16,89	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	12,425	12,425	—	12.425	12.35	12,42	12,38	12,425	12,425	12,43
Yen giapponese	3,777	3,777	—	3,777	3,75	3,77	3,78	3,777	3,777	3,78

Media dei titoli del 17 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,550
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,675
» 9 % » » 1975-90	81,550
» 9 % » » 1976-91	82,200
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,425
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,875
» » » 10 % 1- 1-1981	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,800
» » » 12 % 1-10-1983	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984	97,550
» » » 12 % 1-10-1987	96,160

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817,25
Dollaro canadese	705,66
Marco germanico	450,675
Fiorino olandese	409,83
Franco belga	28,141
Franco francese	193,24
Lira sterlina	1845,60
Lira irlandese	1703,85
Corona danese	156,80
Corona norvegese	162,255
Corona svedese	194,11
Franco svizzero	499,725
Scellino austriaco	61,352
Escudo portoghese	16,895
Peseta spagnola	12,402
Yen giapponese	3,778

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

I cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la I cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6652)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Dell'Aversana Pasquale, nato ad Atella di Napoli il 20 maggio 1945 . . . punti 100 su 100
2. Fornari Gianni, nato a Torino il 3 gennaio 1946 . . . » 100 »
3. Merlo Pietro, nato a Luino il 2 settembre 1946 . . . » 100 »
4. Fierro Alfredo, nato a Napoli il 15 agosto 1947 . . . » 97 »
5. Burzagli Leonardo, nato a Montevarchi il 5 agosto 1944 . . . » 96 »
6. Cercone Sandro, nato a Morino il 21 maggio 1938 . . . » 95 »
7. Dal Santo Mario, nato a Vicenza l'8 settembre 1946 . . . » 95 »
8. Santonastaso Massimo, nato a Pesare il 2 giugno 1946 . . . » 95 »
9. Tesolin Gianfranco, nato a Casarsa della Delizia il 6 dicembre 1943 . . . punti 95 su 100
10. Aliperta Agostino, nato a Nola il 19 settembre 1945 . . . » 92 »
11. Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945 . . . » 92 »
12. Di Maria Bernardo, nato a Palermo l'11 aprile 1946 . . . » 92 »
13. Fiorentini Fiorino, nato a Castrocaro il 31 maggio 1945 . . . » 92 »
14. Camerone Giuseppe, nato a Sant'Angelo Lomellina il 27 novembre 1942 . . . » 90 »
15. Desogus Alberto, nato a Oristano il 22 maggio 1944 . . . » 90 »
16. Donadon Valter, nato a Fanna il 12 ottobre 1945 . . . » 90 »
17. Donati Giacli, n. a Collesalvetti il 1° settembre 1945 . . . » 90 »
18. Niosi Luigi, nato a Pisa il 5 luglio 1942 . . . » 90 »
19. Poma Alessandro, nato a Torino il 28 maggio 1947 . . . » 90 »
20. Reffo Giancarlo, nato a Podova il 17 agosto 1947 . . . » 90 »
21. Iavicoli Mario, nato ad Addis Abeba il 27 agosto 1941 . . . » 88 »
22. Rosci Lidia, nata a Roma il 10 maggio 1934 . . . » 88 »
23. Saia Antonio, nato a S. Valentino in Abruzzo Citeriore il 25 maggio 1947 . . . » 88 »
24. Bondonio Alberto, nato a Torino l'11 ottobre 1946 . . . » 86 »
25. Colle Roberto, nato a Udine il 19 maggio 1946 . . . » 86 »
26. Gamba Gabriella, nata a Ghiffa il 17 gennaio 1946 . . . » 86 »
27. Lo Cascio Maria Rosalia Liboria, nata a Mistretta il 4 settembre 1946 . . . » 86 »
28. Lomi Mario, nato a Cutigliano il 31 agosto 1944 . . . » 86 »
29. Migliarini Adriano, nato a Montichiari il 7 luglio 1946 . . . » 86 »
30. Mostacci Roberto, nato a Trapani l'8 ottobre 1946 . . . » 86 »
31. Pizzamiglio Daniela, nata a Castelleone il 29 luglio 1946 . . . » 86 »
32. Roni Paolo, nato a Stazzema il 14 marzo 1944 . . . » 86 »
33. Rosselli Alessandro, nato a Firenze il 12 ottobre 1946 . . . » 86 »
34. Conte Giorgio, nato a Valdagno il 3 ottobre 1944 . . . » 85 »
35. Giomi Norico, nato a Monteverdi Marittimo il 27 novembre 1946 . . . » 85 »
36. Ricci Giulio Werner, nato a Bolzano il 22 febbraio 1947 . . . » 85 »
37. Speziali Piero, nato ad Assisi il 21 febbraio 1945 . . . » 85 »
38. Biagini Piero, nato a Firenze il 19 ottobre 1939 . . . » 84 »
39. Colombo Luigi, nato a Milano il 12 marzo 1940 . . . » 84 »
40. Mauri Angelo, nato a Presezzo il 27 marzo 1946 . . . » 84 »
41. Menardo Giorgio, nato a Cuneo il 12 novembre 1945 . . . » 84 »
42. Pogliani Enrico, nato a Monza il 21 ottobre 1943 . . . » 84 »
43. Urbani Sergio, nato a Valdagno il 21 agosto 1944 . . . » 84 »
44. Sanna Giovanni Maria, nata ad Ozieri il 29 gennaio 1943 . . . » 83 »
45. Barosi Giovanni, nato a Cremona il 25 ottobre 1944 . . . » 82 »
46. Battocchi Paolo, nato a Città di Castello il 15 febbraio 1946 . . . » 82 »
47. Brunetti Francesco, nato a Sestri Levante il 21 marzo 1946 . . . » 82 »
48. Ciotti Giorgio, nato a Roma il 23 ottobre 1938 . . . » 82 »
49. Concetti Massimo, nato a Fermo il 25 novembre 1945 . . . » 82 »
50. D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 . . . » 82 »

51. Martini Vittore, nato a Siena il 12 dicembre 1946 . punti 82 su 100
52. Prodani Giuseppe, nato a Perugia il 18 giugno 1945 . . . . » 82 »
53. Tognarelli Sonia, nata a S. Maria a Monte il 20 ottobre 1946 . » 82 »
54. Verde Francesco, nato a Napoli il 17 novembre 1946 » 82 »
55. Zanella Gilberto, nato a Carrara l'8 novembre 1944 . . . . » 82 »
56. Agnese Francesco, nato a Pontedassio il 3 luglio 1943 . . . . » 80 »
57. Barbalarga Maria Raffaella, nata ad Osimo il 1° aprile 1945 . . . . . » 80 »
58. Barone Gianfranco, nato ad Imola il 14 dicembre 1945 . . . . » 80 »
59. Bellobuono Antonio, nato a Milano il 25 gennaio 1946 . . . . » 80 »
60. Bertoncelli Roberto, nato a Bologna il 7 dicembre 1946 . . . . » 80 »
61. Bianchini Franco, nato a Genova il 6 agosto 1945 . . . . » 80 »
62. Boccanera Alessandro Maria, nato a Spoleto il 30 maggio 1945 . . . . . . » 80 »
63. Bonati Pier Luigi, nato a S. Pancrazio il 20 agosto 1943 . » 80 »
64. Caserta Sossio, nato a Frattamaggiore il 1° ottobre 1940 » 80 »
65. Errichiello Giuseppe, nato ad Arzano il 5 aprile 1943 » 80 »
66. Fabbri Tiziano, nato a Faenza il 28 febbraio 1946 . . » 80 »
67. Fioravanti Ugo Paolo, nato a Lecco il 24 febbraio 1944 . » 80 »
68. Gitti Mario, nato a Brescia il 17 giugno 1942 . » 80 »
69. Iandolo Giovanni, nato a Roma il 12 agosto 1944 . » 80 »
70. Loragno Vincenzo, nato a Bitonto il 10 giugno 1946 » 80 »
71. Marcon Giulio, nato a Venezia il 26 agosto 1946 » 80 »
72. Russo Vincenzo, nato a Giuliano Teatino il 6 marzo 1939 . » 80 »
73. Santandrea Giuseppe, nato a Cedegolo il 24 gennaio 1943 . » 80 »
74. Scaramelli Massimo, nato a Ferrara il 20 novembre 1937 . . » 80 »
75. Somacher Umberto, nato a Viadana il 7 settembre 1944 . . » 80 »
76. Sullo Bruno, nato a Pietradefusi il 15 genanio 1942 . » 80 »
77. Trentini Maurizio, nato a Bologna il 29 luglio 1946 . » 80 »
78. Vignoni Alfredo, nato a Roma il 6 marzo 1937 . » 80 »
79. Volpari Bruno, nato a Roma il 12 novembre 1941 . . » 80 »
80. Zizi Paola Natalia, nata ad Orune il 9 settembre 1940 . » 80 »
81. D'Alessandro Berardino, nato a Pisticci il 6 marzo 1946 . . . » 79 »
82. Belsito Filiberto, nato a Caloveto l'8 agosto 1943 . » 78 »
83. Capria Alfonso, nato a Nicotera il 23 giugno 1943 » 78 »
84. Corbosiero Leonardo, nato a Rocchetta S. Antonio il 2 maggio 1943 . . » 78 »
85. Crapa Giuseppe, nato a Civitella del Tronto l'11 novembre 1944 . . » 78 »
86. Flacchi Adolfo, nato a Roma il 26 agosto 1943 . . » 78 »
87. Grillo Giuliano, nato a Busalla il 20 maggio 1944 . » 78 »
88. Levi Marina, nata a Losanna (Svizzera) il 6 gennaio 1945 » 78 »
89. Maglione Paola, nata a Tripoli (Libia) l'8 marzo 1941 » 78 »
90. Natali Silvio, nato a Corridonia il 1° ottobre 1943 . . » 78 »
91. Nicoli Elena, nata a Condove il 21 novembre 1944 . . » 78 »
92. Piccinini Giorgio, nato a Pavia l'11 maggio 1939 . . . . punti 78 su 100
93. Priore Paolo Piero, nato ad Alessandria il 16 novembre 1943 . . . . » 78 »
94. Rielli Michele, nato a Calimera il 1° settembre 1945 . . . . » 78 »
95. Scarpa Pompeo, nato a Stio il 5 aprile 1944 . . . . » 78 »
96. Amadori Giuseppe, nato a Calliano il 7 marzo 1943 . . . . » 77 »
97. Medeot Lucio Francesco, nato a Gorizia il 12 maggio 1946 . . . . » 77 »
98. Blasich Maria, nata a Fiume il 14 aprile 1945 . . . . » 76 »
99. Boldrini Enrico, nato a Pontedera il 16 ottobre 1940 . . . . » 76 »
100. Conti Claudio, nato a Fidenza il 22 agosto 1941 . . . . » 76 »
101. Conversa Carlo, nato ad Acquaviva il 14 gennaio 1947 . . . . » 76 »
102. Crippa Alda, nata a Triuggio il 6 marzo 1945 . . . . » 76 »
103. Dal Negro Roberto, nato a Negrar il 17 maggio 1947 . . . . » 76 »
104. De Vero Mario, nato a Messina il 4 febbraio 1947 . . . . » 76 »
105. Domeneghetti Franco, nato a Portogruaro il 23 marzo 1946 . . . . . . » 76 »
106. Fiandanese Francesco, nato a Bari il 5 aprile 1939 . . . . » 76 »
107. Ignazzi Maria, nata a Castellana Grotte il 22 dicembre 1942 . . . . . . » 76 »
108. Mongelli Italo, nato a Taranto il 30 giugno 1947 . . . . » 76 »
109. Pagliaro Franco Antonio, nato a Mondragone il 17 febbraio 1947 . . . . . » 76 »
110. Petralli David, nato a Montopoli Val d'Arno il 22 luglio 1944 . . . . . » 76 »
111. Salati Roberto, nato a Novi di Modena il 6 giugno 1943 . . . . » 76 »
112. Schifini Maria Grazia, nata ad Altamura l'11 agosto 1941 . . . . » 76 »
113. Seppia Mauro, nato a Livorno il 2 giugno 1939 . . . . » 76 »
114. Aprile Alessandro Simone, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1940 . . . . » 75 »
115. Corsini Rosanna, nata a Brescia il 26 maggio 1946 . . . . » 75 »
116. Di Giacomo Giuseppe, nato a Ragusa il 24 aprile 1940 . . . . » 75 »
117. Forciniti Domenico, nato a Rossano il 7 marzo 1943 . . . . » 75 »
118. Ippoliti Giovambattista, nato a Como il 7 agosto 1944 . . . . » 75 »
119. Lorefice Manlio, nato a Siracusa il 5 ottobre 1946 . . . . » 75 »
120. Mongelli Francesca, nata a Brindisi il 10 maggio 1947 . . . . » 75 »
121. Tassi Giuseppe, nato a Napoli il 26 dicembre 1938 . . . . » 75 »
122. Antico Andrea, nato a Siderno il 30 luglio 1947 . . . . » 74 »
123. Bertolone Giampiero, nato a Casale Monferrato il 27 febbraio 1946 . . . . » 74 »
124. Calabrese Giuseppe, nato a S. Roberto il 25 gennaio 1946 . . . . . . » 74 »
125. Cappellari Giovanni, nato a Rossano Veneto il 6 maggio 1945 . . . . . . » 74 »
126. Cataldi Luigi, nato a Genova il 13 aprile 1941 . . . . » 74 »
127. Cescutti Vincenzo, nato ad Udine il 30 gennaio 1941 . . . . » 74 »
128. Elisei Giuliano, nato a Recanati il 28 dicembre 1942 . . . . » 74 »
129. Fabrini Giovanni, nato a Roma il 9 dicembre 1945 . . . . » 74 »
130. Filipponi Mauro, nato a Senigallia il 13 settembre 1946 . . . . » 74 »
131. Lazzari Flavio, nato a Brescia il 20 gennaio 1943 . . . . » 74 »
132. Legovini Pietro, nato a Treviso il 6 dicembre 1945 . . . . » 74 »

133. Leopardi Francesco, nato a S. Severino Marche il 30 gennaio 1942 . punti 74 su 100
134. Monni Antonio, nato a Nuoro il 21 febbraio 1942 . » 74 »
135. Occhionero Pasquale, nato ad Ururi il 13 marzo 1937 » 74 »
136. Palermiti Francesco, nato ad Ardore il 2 febbraio 1939 . » 74 »
137. Palermo Francesco, nato a Reggio Calabria l'8 ottobre 1936 » 74 »
138. Ravanelli Pierantonio, nato a Seriate il 17 luglio 1946 » 74 »
139. Stefanachi Umberto, nato ad Acquarica del Capo il 31 luglio 1946 » 74 »
140. Tamponi Giacomo, nato a Nuoro il 25 maggio 1946 » 74 »
141. Tucci Vincenzo, nato a Strongoli il 12 aprile 1945 » 74 »
142. Baldi Fabio, nato ad Ancona il 25 ottobre 1946 » 73 »
143. Berni Paolo, nato ad Asti il 4 marzo 1944 . » 73 »
144. Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . » 73 »
145. Capra Alessandro, nato a Torino il 9 novembre 1946 . » 73 »
146. D'Alessandro Francesco, nato a Vasto il 25 marzo 1947 » 73 »
147. Giacalone Gaetano, nato a Mazara del Vallo il 19 marzo 1946 » 73 »
148. Longoni Franca Anna, nata a Milano il 2 luglio 1942 » 73 »
149. Monteleone Antonio, nato a Carosino il 13 ottobre 1934 » 73 »
150. Antonucci Giuseppe, nato a Torremaggiore il 22 luglio 1946 . » 72 »
151. Casarino Luigi, nato a Cogoleto il 24 giugno 1936 » 72 »
152. Cassinelli Giorgio, nato a Cantù il 30 giugno 1942 » 72 »
153. Cirota Giovanni, nato a Vittoria il 24 gennaio 1946 . » 72 »
154. Comotti Benedetto, nato a Casazza il 6 maggio 1945 » 72 »
155. D'Aniello Luigi, nato a Villaricca l'11 novembre 1939 » 72 »
156. De Leo Vincenzo, nato a Ruvo il 16 febbraio 1936 » 72 »
157. Di Bianca Vincenzo, nato a Caronia il 21 febbraio 1943 . » 72 »
158. Manes Renato, nato a Milano il 1° maggio 1945 » 72 »
159. Marino Vincenzo, nato a Roma il 18 agosto 1944 . » 72 »
160. Massi Benedetti Massimo, nato a Foligno il 30 maggio 1947 » 72 »
161. Menozzi Pietro, nato a Castelnovo Monti il 17 luglio 1942 . » 72 »
162. Mucedola Luigi Benedetto, nato a S. Severo il 21 marzo 1939 » 72 »
163. Pani Maria Paola Severa, nata a Macomer il 31 gennaio 1945 . » 72 »
164. Pasotto Alessandro, nato a Fiera di Primiero il 13 novembre 1944 . » 72 »
165. Perin Stefano, nato ad Alano di Piave il 17 ottobre 1942 » 72 »
166. Pungercic Erazem, nato a Lubiana (Iugoslavia) l'11 ottobre 1941 . » 72 »
167. Russo Francesco, nato a Baiano il 14 novembre 1942 » 72 »
168. Russo Vittorio, nato a Foggia il 4 novembre 1940 . » 72 »
169. Salerno Mario, nato a Napoli il 19 ottobre 1941 . » 72 »
170. Salpietro Vincenzo, nato a Senise il 21 novembre 1946 » 72 »
171. Serra Dario, nato a Vergato il 4 giugno 1944 » 72 »
172. Stefani Stefano, nato a Roma il 16 febbraio 1944 . » 72 »
173. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . . » 72 »
174. De Sorrento Giovanni, nato a Messina il 27 febbraio 1947 . . . . punti 71 su 100
175. Falciola Nicola, nato a Imperia il 22 ottobre 1942 . . . . « 71 »
176. Marvardi Paolo, nato a Gubbio il 29 novembre 1942 . . . . » 71 »
177. Addis Luciano Giovanni Maria, nato a Lupas il 31 luglio 1946 . . . . . . » 70 »
178. Amico Salvatore, nato a Lentini il 4 maggio 1942 . . . . » 70 »
179. Antolino Pasquale, nato ad Andretta il 27 agosto 1940 . . . . » 70 »
180. Antonelli Gabriele, nato a Terni il 1° luglio 1936 . . . . » 70 »
181. Ballesini Giuseppe, nato a Reggiolo il 30 gennaio 1940 . . . . » 70 »
182. Bertozzi Mario, nato a Salsomaggiore il 2 febbraio 1942 . . . . » 70 »
183. Bini Pierpaolo, nato a La Spezia il 9 ottobre 1939 . . . . » 70 »
184. Bonazzi Antonio, nato a Mantova il 12 settembre 1940 . . . . » 70 »
185. Bresciani Renzo, nato a Cà d'Andrea il 3 maggio 1945 . . . . » 70 »
186. Bruni Walter, nato a Pontedera il 4 febbraio 1946 . . . . » 70 »
187. Burrafato Salvatore Rocco, nato a Ragusa il 15 agosto 1940 . . . . . . » 70 »
188. Carbone Giorgio, nato a Napoli il 29 luglio 1946 . . . . » 70 »
189. Caruso Domenico, nato a Napoli l'8 agosto 1947 . . . . » 70 »
190. Casamichiela Ugo, nato a Catania il 10 maggio 1946 . . . . » 70 »
191. Casiraghi Luigi, nato a Missaglia il 31 maggio 1934 . . . . » 70 »
192. Chessa Antonio Angelo, nato a Sassari l'11 dicembre 1938 . . . . » 70 »
193. Cipolla Francesco Domenico, nato a Marzano Appio il 27 luglio 1941 . . . . » 70 »
194. Coinu Michela, nata a Fonni il 10 settembre 1939 . . . . » 70 »
195. Comella Giuseppe, nato a Casaluce il 28 agosto 1941 . . . . » 70 »
196. Corbelli Pietro, nato a Torano Castello il 27 gennaio 1947 . . . . » 70 »
197. De Cristofaro Alfredo, nato a Bologna il 6 aprile 1946 . . . . » 70 »
198. De Giovanni Claudio, nato a Civitavecchia il 23 marzo 1946 . . . . » 70 »
199. De Lio Angelo, nato a Buonvicino il 10 febbraio 1942 . . . . » 70 »
200 Del Vecchio Renato, nato a Roma il 7 luglio 1946 . . . . » 70 »
201. Friziero Franco, nato a Verona il 6 aprile 1943 . . . . » 70 »
202. Frugis Caggianelli Luciano, nato a Monopoli il 12 marzo 1947 . . . . . . » 70 »
203. Gigante Enzo, nato a Sant'Apollinare il 26 settembre 1941 . . . . » 70 »
204. Gironda Giampaolo, nato a Quinto di Valpantena il 13 marzo 1945 . . . . . » 70 »
205. Greco Nicola, nato a Sellia Superiore il 9 maggio 1941 . . . . » 70 »
206. Lamensa Vincenzo, nato a Cosenza il 18 novembre 1940 . . . . » 70 »
207. Lazzari Roberto, nato a Carpenedolo il 5 maggio 1943 . . . . » 70 »
208. Luciano Angela, nata a Reggio Calabria il 29 luglio 1946 . . . . . . » 70 »
209. Machi Antonino, nato a Palermo il 14 maggio 1945 . . . . » 70 »
210. Magnano Nicola, nato a Catania il 22 gennaio 1943 . . . . » 70 »
211. Manai Mario, nato a Cagliari l'8 dicembre 1940 . . . . » 70 »
212. Mangione Giovanni, nato a Palermo il 2 gennaio 1943 . . . . » 70 »
213. Masia Francesco, nato a Bitti l'11 luglio 1940 . . . . » 70 »
214. Masselli Giandomenico, nato a San Severo il 21 marzo 1946 . . . . . . » 70 »

215. Mazzarella Antonio, nato a Tricarico il 21 gennaio 1938 . . . . . punti 70 su 100
216. Menchise Alessandro, nato a Venosa il 1° gennaio 1943 . » 70 »
217. Morabito Filippo, nato a Reggio Calabria il 3 ottobre 1946 . » 70 »
218. Motta Mario, nato a Catania il 29 aprile 1945 . . . » 70 »
219. Pertosa Franco, nato ad Asmara il 23 giugno 1945 . . . » 70 »
220. Pesce Secondino, nato a Nizza Monferrato il 16 gennaio 1946 . . . » 70 »
221. Pezzoli Antonio, nato a Leffe il 27 agosto 1944 . . » 70 »
222. Poggio Renzo, nato a Genova il 27 luglio 1946 . . . . . » 70 »
223. Poli Maurizio, nato a Varese l'8 luglio 1946 . . . » 70 »
224. Pompei Antonio Giuseppe, nato ad Esperia il 13 febbraio 1943 . . . . . » 70 »
225. Re Elio, nato a Vercelli il 23 maggio 1944 » 70 »
226. Romano Giuseppe, nato a Spadafora il 12 giugno 1926 . . . » 70 »
227. Ruffinoni Roberto, nato ad Alseno il 3 febbraio 1945 . . . . . » 70 »
228. Ruggiero Giuseppe, nato a Taranto il 13 novembre 1944 . . » 70 »
229. Russo Innocenzo, nato a Frattamaggiore il 5 marzo 1943 . . » 70 »
230. Sabatella Peppino, nato a Felitto il 12 febbraio 1941 . . . » 70 »
231. Saraceno Giuseppe, nato ad Archi il 17 marzo 1944 . . . . » 70 »
232. Sassu Salvatore, nato a Macomer il 16 febbraio 1943 . . . . » 70 »
233. Savioli Giorgio, nato ad Alfonsine il 2 settembre 1944 . . . » 70 »
234. Scala Aldo, nato a Caserta il 17 febbraio 1941 . . . . . » 70 »
235. Serra Efisio Massimo, nato ad Ilbono il 23 settembre 1943 . . . . . » 70 »
236. Spadaro Pasquale, nato a Spoleto il 26 novembre 1940 » 70 »
237. Tacca Giampiero, nato a Genova il 28 maggio 1942 . . » 70 »
238. Tironi Alessandro, nato a Soresina il 3 marzo 1947 . . » 70 »
239. Tomaiuolo Pasquale, nato a Manfredonia il 13 marzo 1939 . . . . » 70 »
240. Turco Paola, nata a Tricase il 1° maggio 1947 » 70 »
241. Urso Mariano, nato a Palermo il 13 febbraio 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5464)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Breccia Pier Augusto, nato a Trento il 12 aprile 1943 . . . . punti 95 su 100
2. Rabitti Giorgio, nato a Bagnolo S. Vito il 17 marzo 1938 . . . . » 95 »
3. Campalani Gianfranco, nato a Ferrara il 20 marzo 1946 . . . . » 92 »
4. Villani Massimo, nato a Salerno il 15 aprile 1946 . . . . » 91 »
5. Mazzucco Alessandro, nato a Venezia il 4 febbraio 1944 . . . . » 90 »
6. Zingone Bartolo, nato a Pagani il 24 novembre 1945 . . . . » 90 »
7. Nigro Rocco, nato a Stornara il 21 settembre 1946 . . . . » 87 »
8. Ivic Nenad, nato a Spalato il 25 novembre 1930 . . . . » 85 »
9. Brugnami Remo, nato a Corciano il 26 maggio 1943 . . . . » 80 »
10. Contini Sergio A., nato a Bortigali il 3 novembre 1945 . . . . » 78 »
11. Ferlan Giovanni, nato a Bari il 9 settembre 1945 . . . . » 78 »
12. Catania Luigi Antonio, nato a Pulsano il 21 novembre 1946 . . . . » 77 »
13. Ottimo Gianmaria, nato a Torino il 6 agosto 1947 . . . . » 77 »
14. Rubino Paolo, nato a Sasso di Castalda il 13 ottobre 1946 . . . . » 76 »
15. Alfieri Ottavio, nato a Parma il 22 febbraio 1947 . . . . » 75 »
16. Mazzera Ennio, nato a Parma il 18 febbraio 1945 . . . . » 75 »
17. Mariani Pierpaolo, nato a Morbegno l'11 luglio 1946 . . . . » 74 »
18. Telese Michele, nato a S. Maria Capua Vetere il 27 gennaio 1942 . . . . . . » 74 »
19. Campodonico Riccardola, nato a La Spezia il 10 marzo 1946 . . . . . . » 71 »
20. Reginato Enrico, nato a Carrara il 15 giugno 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5477)

OSPEDALE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso a quattro posti di assistente di medicina generale del servizio di pronto soccorso aggregato alle divisioni di medicina e chirurgia generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di medicina generale del servizio di pronto soccorso aggregato alle divisioni di medicina e chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(2289/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2283/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui all'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(2284/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(2287/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2288/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria addetto alla sezione autonoma di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria addetto alla sezione autonoma di neonatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2281/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ematologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2282/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(2290/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modaltà di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(2291/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9.

Disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 23 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia-Romagna, sono disciplinati dalla presente legge.

Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.

Nei campeggi il numero delle piazzuole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 15 % del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.

Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, superiore singolarmente a mq. 40; non devono possedere i requisiti propri della ricettività alberghiera, e, complessivamente, non devono superare il 50 % della ricettività complessiva. I villaggi turistici possono comunque ospitare turisti con attrezzature mobili proprie fino alla concorrenza del 20 % della ricettività complessiva.

L'allestimento di campeggi e di villaggi turistici non è consentito negli arenili, nelle aree destinate a rimboschimento, nelle aree di interesse storico-ambientale ed archeologico e nelle aree umide, deltizie e vallive, di cui all'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (tutela e uso del territorio).

Art. 2.

L'apertura e la gestione dei complessi indicati all'art. 1 sono subordinate, a' sensi dell'art. 60, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, alla preventiva autorizzazione del comune.

A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al comune corredata:

a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzuole, degli allestimenti e dei servizi;

b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed, eventualmente, della ristorazione, sul numero delle piazzuole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento.

L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.

Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del comune.

Il comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.

Il comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

L'autorizzazione non sostituisce la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzuole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzuole e delle installazioni medesime.

L'avvenuto rilascio della autorizzazione all'apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal comune alla Regione.

Art. 3.

L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.

Art. 4.

L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzuole, anche la ricettività massima consentita.

Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto abbia carattere annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e la motivazione, il comune.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi: è ammessa tuttavia per fondate ragioni da vagliarsi dal comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo art. 6, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal comune.

Art. 5.

Il consiglio regionale adotterà il regolamento alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I campeggi ed i villaggi turistici dovranno essere classificati dal comune in relazione al possesso di determinati requisiti di struttura e di servizi, stabiliti nel regolamento di cui al comma precedente.

Tuttavia detti impianti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) *Campeggi*:

il 10 % della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;

le piazzuole devono avere una superficie di mq 60 netti e devono essere delimitate e numerate. Eccezionalmente, nelle aree di particolare conformazione, possono essere consentite anche piazzuole con superficie inferiore a mq 60, ma superiore a mq 40, purchè la percentuale dell'area destinata ad uso comune sia aumentata proporzionalmente all'importo complessivo delle minori aree destinate a piazzuole;

il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

un WC ogni quindici persone autorizzate in licenza
un lavandino ogni venti persone autorizzate in licenza
un lavapiedi ogni cinquanta persone autorizzate in licenza
una doccia ogni trenta persone autorizzate in licenza
un lavello ogni cinquanta persone autorizzate in licenza
un lavatoio panni ogni sessanta persone autorizzate in licenza.

b) *Villaggi turistici*:

il 10 % della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;

le piazzuole per roulottes e per tende devono avere una superficie netta di mq 60;

gli allestimenti stabili devono insistere individualmente su un'area non inferiore a mq 60;

il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

un WC ogni quindici persone autorizzate in licenza
un lavandino ogni venti persone autorizzate in licenza
un lavapiedi ogni cinquanta persone autorizzate in licenza
una doccia ogni trenta persone autorizzate in licenza
un lavello ogni cinquanta persone autorizzate in licenza
un lavatoio panni ogni sessanta persone autorizzate in licenza.

La ricettività massima da indicare nella autorizzazione non può essere superiore al numero delle piazzuole autorizzate moltiplicato per quattro.

Art. 6.

I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore ai 700 ml.: dal 1° giugno al 30 settembre;

complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 ml.: dal 16 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

Il sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali.

Art. 7.

Nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 20 agosto, nei campeggi e nelle zone dei villaggi turistici destinati a ricezione di turisti provvisti di mezzi propri, l'occupazione delle piazzuole e subordinata alla effettiva presenza degli utenti.

Nei villaggi turistici e nei campeggi i gestori non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque domandi e ne corrisponda il prezzo, salvo che si tratti di complessi di enti, associazioni od organizzazioni autorizzati limitatamente per il soggiorno di determinate categorie di persone.

Art. 8.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 può comprendere anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonchè di mensa ed autorimessa limitatamente alle persone ospitate.

Il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa e l'autorimessa esistenti all'interno del complesso.

Art. 9.

I gestori hanno l'obbligo di denunciare al comune le tariffe dei vari servizi, comprensive di I.V.A., entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi nei costi che rendano necessario l'adeguamento delle tariffe.

Le tariffe denunciate dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal competente comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo prezzi.

Le tariffe devono essere affisse all'ingresso del campeggio o nel villaggio turistico ed in altri posti ben visibili ai turisti.

Art. 10.

Il titolare, il gestore ed eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge ed in quella di pubblica sicurezza e relativo regolamento e di ogni altra legge o regolamento dello Stato, della Regione o del comune.

I gestori dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

I gestori ed i rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del citato testo unico.

Art. 11.

Il comune può autorizzare per la durata massima di cinque giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge purchè siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, campeggi mobili, organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali e sportivi.

La durata dell'autorizzazione può essere prolungata fino a quindici giorni quando si tratti di campeggi promossi da organizzazioni giovanili.

Art. 12.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali è stata concessa.

Art. 13.

Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 14, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.

In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 14.

Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da L. 100.000. a L. 1.000.000.

Le sanzioni per le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'art. 5, saranno stabilite nel regolamento stesso.

Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai comuni.

Art. 15.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve essere richiesta entro tre mesi dalla data anzidetta.

Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio dell'autorizzazione da parte del comune.

Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all'art. 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato art. 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal comune.

Art. 17.

Entro l'anno di entrata in vigore della presente legge i comuni possono concedere un periodo di proroga per l'adeguamento dei campeggi e villagi turistici esistenti ai minimi dei servizi idroigienici previsti dall'art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 aprile 1979

LANFRANCO TURCI

(5030)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791980)